

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva Incendio Mutui prevede l'erogazione di una somma in caso di danni all'immobile posto a garanzia del mutuo, provocati da eventi quali incendio, scoppio, fulmine, esplosione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni materiali e diretti causati al fabbricato da:
 - ✓ incendio
 - ✓ fulmine
 - ✓ esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi
 - ✓ implosione
 - ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi
 - ✓ bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili e oggetti in genere
- ✓ Danni al fabbricato conseguenti ai danni materiali e diretti:
 - ✓ danni materiali e diretti causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento d'aria o da colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito lo stesso fabbricato o manufatti posti nell'ambito di venti metri da esso
 - ✓ guasti arrecati per impedire o arrestare l'evento dannoso, utilizzando mezzi congrui
 - ✓ spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata
- ✓ Complemento di garanzia: in caso di distruzione totale del fabbricato, la Compagnia ti liquida l'eventuale differenza (se positiva) tra il valore del debito residuo verso la Banca e il valore di ricostruzione dell'immobile.

La Compagnia si impegna a rispondere dei danni anche se determinati con tua colpa grave o da atti da te compiuti per dovere di solidarietà umana.

La somma assicurata corrisponde al valore delle spese da sostenere per ricostruire il fabbricato (valore a nuovo) o ripristinare le parti danneggiate, indicata nel Modulo di Adesione. Non può essere inferiore a € 10.000 né superiore a € 4.000.000.



Che cosa non è assicurato?

La polizza non ti copre per i danni causati da:

- * atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione nonché atti dolosi di terzi in genere, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- * terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate
- * esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- * dolo da parte tua o agevolati da dolo da parte tua, dei tuoi familiari conviventi di cui tu non debba rispondere a norma di legge, oppure dei tuoi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata, se chi è assicurato è una persona giuridica
- * smarrimento, furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la copertura
- * umidità, stilibidione, trasudamento, traboccamento o rigurgito di fognature
- * franamento, cedimento o smottamento del terreno o collasso strutturale dell'immobile
- * fenomeni elettrici ad impianti, circuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura

Inoltre la polizza non ti assicura per i danni:

- * indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o, comunque, qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato
- * ad apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- * ad affreschi e statue che abbiano valore artistico o storico.

Inoltre, la polizza non è operante per:

- * fabbricati non edificati interamente in cemento armato, elementi prefabbricati cementizi, laterizi, pietra, metallo, vetrocemento, conglomerati artificiali o altri solidi materiali edili incombustibili, fatta salva la tolleranza di solide materie combustibili esclusivamente nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali nonché – per una superficie non superiore a un terzo del totale – nella copertura e nelle pareti esterne
- * fabbricati costruiti in contrasto con norme di leggi o regolamenti ovvero in violazione di diritti altrui
- * fabbricati in corso di costruzione o che versino in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie sono operanti a condizione che almeno due terzi della superficie complessiva dei piani del fabbricato (comprese le pertinenze) siano adibiti ad abitazioni, uffici o studi professionali
- ! le spese di demolizione, sgombero e trasporto in discarica:
 - ! escludono in ogni caso eventuali residui rientranti nella categoria "rifiuti pericolosi"
 - ! sono pagate fino ad un importo massimo pari al 10% del danno liquidabile, per l'evento che le ha originate
 - ! sono pagate fino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per il fabbricato, per uno o più sinistri.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide per immobili situati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.
- In caso di variazione del mutuatario hai l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.
- In caso di evento dannoso coperto dall'Assicurazione (sinistro), devi presentare la denuncia entro 3 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza con comunicazione scritta completa della documentazione richiesta.
- In caso di sinistro dovrai consentire la visita dei periti incaricati dalla Compagnia e qualsiasi indagine o accertamento che siano ritenuti necessari.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato in un'unica soluzione su un tuo conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano alle ore 24 del giorno di erogazione del mutuo o comunque del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale *data di decorrenza* se il premio è stato pagato; se invece paghi il premio dopo la *data di decorrenza*, le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza ha una durata variabile da 2 a 41 anni e coincide con la durata del mutuo.

Se attivi le opzioni della sospensione della rata o delle altre forme di flessibilità consentite dal contratto di mutuo, puoi prorogare gratuitamente la polizza, al massimo, per altri 18 mesi. In caso di proroga, la copertura rimarrà operante fino alle ore 24 del giorno previsto come nuovo termine di scadenza del mutuo.

In caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, la copertura finisce alle ore 24 del giorno in cui si verifichi l'estinzione o il trasferimento del mutuo.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una richiesta scritta tramite lettera raccomandata A/R alla Compagnia oppure recandoti in una filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo. In tal caso la polizza cesserà alle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o di sottoscrizione dell'apposito modulo in filiale. Il recesso non è esercitabile se nel frattempo hai denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento.

A partire dalla prima ricorrenza annuale, inoltre, puoi disdire la polizza mediante lettera raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. Tale recesso non è esercitabile se hai denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento.